

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 473 def.
Bruxelles, 04.11.1994

94/0255 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime

**di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo
smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre,
di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa
del carattere ultraperiferico di questi territori**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Le regioni ultraperiferiche della Comunità (arcipelaghi portoghesi delle Azzorre e di Madera, arcipelago spagnolo delle Canarie e dipartimenti francesi d'oltremare: Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione) sono caratterizzate da ritardi strutturali che giustificano gli interventi delle istituzioni comunitarie, intesi a promuovere il loro sviluppo economico e sociale, nonché a permettere un loro armonico inserimento nella dinamica del mercato interno.

In tale contesto, le decisioni del Consiglio 89/686/CEE⁽¹⁾, 91/314/CEE⁽²⁾ e 91/315/CEE⁽³⁾ hanno istituito ciascuna un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle regioni sopra citate, creando un quadro adeguato per l'adozione di misure nei vari settori in cui occorre potenziare l'aiuto comunitario necessario per la soppressione dei condizionamenti permanenti che ipotecano lo sviluppo delle regioni stesse.

Obiettivo dei programmi in parola é di tener conto, nell'applicare le politiche comunitarie, delle specificità e delle carenze delle regioni suddette imputabili al loro grande isolamento, alla loro insularità, alla superficie limitata, agli aspri rilievi ed al clima sfavorevole. La loro dipendenza economica da un numero limitato di prodotti, i mercati angusti, il duplice carattere di regioni comunitarie e di territori situati in un ambiente di paesi in via di sviluppo condizionano la vita economica e sociale di queste regioni.

I programmi in parola, concepiti come quadri di riferimento per l'applicazione delle politiche comunitarie nelle regioni in parola, testimoniano la solidarietà della Comunità nei confronti delle sue regioni più isolate, solidarietà che é indispensabile per la loro integrazione nel mercato interno.

La dichiarazione comune relativa alle regioni ultraperiferiche, allegata al trattato sull'Unione europea, riconosce che é necessario adottare misure specifiche a favore di tali regioni per consentire loro di raggiungere il livello economico e sociale medio della Comunità. Il Consiglio ha adottato una serie di programmi che riguardano più settori dell'attività economica fra cui il settore della pesca che svolge un ruolo particolarmente importante nel contesto dello sviluppo socio-economico delle regioni in parola.

In tale contesto, vanno messi in evidenza taluni aspetti della situazione socio-economica delle regioni predette:

- un PIL pro capite inferiore alla metà della media comunitaria;

⁽¹⁾ GU n. L 399 del 30.12.1989, pag. 39

⁽²⁾ GU n. L 171 del 29.06.1991, pag. 5

⁽³⁾ GU n. L 171 del 29.06.1991, pag. 10

- tassi di disoccupazione molto elevati in talune regioni e situazioni non trascurabili di sottoccupazione;
- un settore primario che dipende ancora fortemente dalle attività tradizionali e che dà lavoro a una fascia importante della popolazione. Il ruolo predominante delle imprese a conduzione familiare prova l'importanza e l'entità della pesca;
- costi supplementari di approvvigionamento e di trasporto: la mancanza di mercati regionali vicini, l'esiguità dei mercati locali e le difficoltà di trasporto fa sì che queste economie siano soggette a condizionamenti permanenti in materia di accesso agli sbocchi dove sono commercializzati i prodotti.

E' per l'appunto alla luce della situazione testé illustrata che la Comunità ha deciso di intervenire a favore dei produttori di tali regioni segnatamente per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti della pesca. Sin dal 1992⁽⁴⁾ è stato istituito un regime che ha avuto grande successo. Nel 1994, detto regime è stato prorogato dal regolamento (CE) n. 1503/94 del Consiglio⁽⁵⁾ che ha consentito di favorire lo smaltimento delle specie che possono essere più facilmente commercializzate all'esterno.

L'articolo 5 di detto regolamento prevede una rivalutazione in vista della presentazione, da parte della Commissione, di opportune proposte in funzione di situazioni che potrebbero verificarsi in futuro. In tale contesto si osserva che le condizioni riscontrate nella commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento sussistono. In effetti, i dati relativi ai costi supplementari per lo smaltimento non presentano variazioni rispetto alla situazione precedente.

Per le Azzorre e Madera si osserva in effetti che le industrie locali di conserve rappresentano un volume di produzione equivalente a quasi la metà delle esportazioni e danno lavoro ad una percentuale significativa della popolazione. La produzione è destinata soprattutto al Portogallo continentale e al mercato italiano. Tuttavia, le condizioni specifiche di tali regioni, imputabili alla superficie ridotta e alla loro situazione geografica, generano costi supplementari a livello della produzione e della commercializzazione ciò che indebolisce la loro posizione concorrenziale rispetto ad attività analoghe sul continente europeo; di conseguenza il livello retributivo del settore è nettamente inferiore ai valori medi che si registrano nella Comunità. Gli elementi che sono alla base di questa situazione sono le condizioni di funzionamento dell'industria: costi di trasporto supplementari e oneri finanziari imputabili all'immobilizzazione dei fattori di produzione (segnatamente sale, olio e scatole); costo supplementare dell'energia; spese di assicurazione connesse ai trasporti. Altrettanto dicasi per le isole Canarie, per quanto concerne il settore del tonno e della sardina, settori per i quali i costi supplementari sono altresì connessi alle materie prime, all'energia e alle spese di trasporto.

⁽⁴⁾ GU n. L 248, del 28.08.1992, pagg. 73 e 75

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 30.06.1994, pag. 8

La situazione presenta le medesime caratteristiche per il dipartimento della Guyana dove ai fattori citati in precedenza si aggiungono circostanze particolari che aggravano le condizioni di gestione (mancanza di credito marittimo per le spese finanziarie; necessità di costituire ingenti scorte di pezzi di ricambio per le navi; differenza di prezzi d'acquisto delle navi nei cantieri del continente non essendovi offerta a livello locale; concorrenza delle esportazioni di taluni paesi terzi dell'America latina e centrale che beneficiano di condizioni vantaggiose in virtù della normativa comunitaria).

(Per informazioni particolareggiate sulla verifica dei costi supplementari si rimanda all'allegato della presente relazione). La situazione sopra descritta non può essere risanata a breve termine. E' pertanto necessario portare avanti le azioni finora avviate facendo ricorso ad uno strumento giuridico che consenta di creare un quadro di riferimento stabile per gli operatori interessati.

Scopo della presente proposta è di consentire il mantenimento del regime già istituito e che ha avuto, si ribadisce, enorme successo. In effetti i produttori interessati dal regime in parola hanno potuto superare le difficoltà derivanti dai costi supplementari in materia di spese di trasporto verso il mercato continentale.

Su questo aspetto la presente proposta riguarda esclusivamente la compensazione dei costi supplementari verificati per lo smaltimento dei prodotti considerati. Si tratta quindi di armonizzare le condizioni di gestione con quelle del continente per favorire l'integrazione del settore nel mercato unico.

Si osservi che le misure proposte riguardano il sostegno del mercato per compensare un handicap geografico permanente e non comportano quindi aspetti o effetti strutturali. Per tale motivo, le misure di cui trattasi vanno finanziate dal FEAOG e non possono essere imputate allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) di recente istituzione, poiché detto strumento si limita per definizione al finanziamento delle azioni strutturali.

Tali misure, che riguardano un settore di particolare importanza - sia economica che sociale - per le regioni in oggetto e per il quale non esiste pressoché alcuna alternativa di riconversione, contribuiscono ad accrescere la competitività del settore stesso, in quanto compensano lo svantaggio rappresentato dall'isolamento dell'industria locale dei prodotti della pesca nel contesto dei programmi di soluzioni specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche della Comunità adottati dal Consiglio.

Proposta di

Regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando le difficoltà in cui versa il settore della pesca nell'Unione europea, acuite in particolare dai costi del trasporto dei prodotti alieutici ai mercati a causa della lontananza e dell'isolamento delle regioni ultraperiferiche;

considerando che il Consiglio, con decisioni 89/687/CEE⁽⁴⁾, 91/314/CEE⁽⁵⁾ e 91/315/CEE⁽⁶⁾, ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), i quali si inquadrano nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto delle peculiarità di tali regioni e dei condizionamenti che ne ipotcano lo sviluppo;

considerando il successo di azioni analoghe già attuate;

⁽¹⁾ GU n. C

⁽²⁾ GU n. C

⁽³⁾ GU n. C

⁽⁴⁾ GU n. L 399 del 30.12.1989, pag. 39

⁽⁵⁾ GU n. L 171 del 29.6.1991, pag. 5

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 29.6.1991, pag. 10

considerando che dette regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre

regioni della Comunità, quest'ultima ha adottato, nel settore alieutico, misure intese a compensare per il 1992 e il 1993 i costi supplementari che gravano la trasformazione del tonno nelle Azzorre e a Madera, la produzione e il congelamento del tonno nonché il congelamento e la trasformazione delle sardine nelle isole Canarie; che tali azioni sono state portate avanti, nel 1994, con l'adozione del regolamento (CE) n.1503/94 del Consiglio⁷⁾; che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1994, un regime di compensazione dei costi supplementari in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti in causa; che occorre pertanto adottare misure per il mantenimento delle azioni sopra citate;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

E' istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le Azzorre e Madera, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 155 ECU/t per una quantità massima di 15.000 t di tonno all'anno consegnate all'industria locale, in ragione di 10.000 t per le Azzorre e 5.000 t per Madera.
2. Per quanto riguarda le Canarie, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 125 ECU/t per il tonno destinato alla commercializzazione allo stato fresco (nei limiti di una quantità massima di 10.400 t all'anno), di 45 ECU/t per il tonno congelato (nei limiti di una quantità massima di 3.500 t all'anno), di 85 ECU/t per le sardine destinate alla conservazione (nei limiti di una quantità massima di 10.500 t all'anno) e di 45 ECU/t per le sardine e gli sgombri destinati al congelamento (nei limiti di una quantità massima di 7.000 t all'anno).
3. Per quanto riguarda il dipartimento francese della Guiana, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 865 ECU/t per i gamberetti prodotti dalla pesca industriale (nei limiti di una quantità massima di 3.500 t all'anno) e nel versamento di 930 ECU/t per i gamberetti prodotti dalla pesca artigianale (nei limiti di una quantità massima di 500 t all'anno).

⁷⁾ GU n. L 162 del 30.06.1994, pag. 08

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽⁷⁾.

Articolo 4

Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁸⁾. Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione Garanzia.

Articolo 5

Ogni tre anni e per la prima volta il 1° gennaio 1998, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, eventualmente corredata di proposte circa gli adeguamenti che si rivelassero necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

⁽⁷⁾ GU n. L 388 del 31.12.1992, pag. 1

⁽⁸⁾ GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13

SCHEDA FINANZIARIA		DG: XXXXXXXXXX																																
		DATA:																																
1. LINEA DI BILANCIO: articolo B1-262 PROGRAMMA DI OPZIONI SPECIFICHE PER LA LONTANANZA E L'INSULARITÀ - PESCA - articolo B1-2621 COSTI SUPPLEMENTARI DI SMALTIMENTO																																		
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.																																		
3. BASE GIURIDICA: articolo 43 del trattato - Decisione 89/687/CEE del Consiglio - Decisione 91/315/CEE del Consiglio																																		
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Compensare i costi supplementari verificati nello smercio di taluni prodotti della pesca nelle regioni ultraperiferiche																																		
5. INCIDENZE FINANZIARIE 5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CEE (INTERVENTI) - DELLE AMMINISTR. NAZIONALI - DI ALTRI OPERAT. NAZIONALI 5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - RISORSE PROPRIE	Periodo di 12 mesi Mio di ECU	Esercizio in corso (92) Mio di ECU Esercizio successivo (93) Mio di ECU																																
5.0.1 SCADENZARIO PLURIENNALE SPESE	1997 10,25 MECU	1998 10,25 MECU																																
5.2 METODO DI CALCOLO: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Azzorre/Madera</td> <td style="width: 20%;">15.000 t/anno X</td> <td style="width: 20%;">155 ECU/t =</td> <td style="width: 20%;">2.325.000 ECU</td> </tr> <tr> <td>Canarie tonno fresco</td> <td>10.400 t/anno X</td> <td>125 ECU/t =</td> <td>1.300.000 ECU</td> </tr> <tr> <td> congelato</td> <td>3.500 t/anno x</td> <td>45 ECU/t =</td> <td>157.500 ECU</td> </tr> <tr> <td>sardine e conservazione</td> <td>10.500 t/anno x</td> <td>85 ECU/t =</td> <td>892.500 ECU</td> </tr> <tr> <td>sgombri congelamento</td> <td>7.000 t/anno x</td> <td>45 ECU/t =</td> <td>315.000 ECU</td> </tr> <tr> <td>Guiana gamberetti pesca industriale</td> <td>3.500 t/anno x</td> <td>865 ECU/t =</td> <td>3.027.500 ECU</td> </tr> <tr> <td> pesca artigianale</td> <td>500 t/anno x</td> <td>930 ECU/t =</td> <td>465.000 ECU</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTALE</td> <td style="text-align: right;">8.482.500 ECU</td> </tr> </table> con un fattore di correzione di 1,207509 tale importo corrisponde a circa 10,25 MECU finanziari			Azzorre/Madera	15.000 t/anno X	155 ECU/t =	2.325.000 ECU	Canarie tonno fresco	10.400 t/anno X	125 ECU/t =	1.300.000 ECU	congelato	3.500 t/anno x	45 ECU/t =	157.500 ECU	sardine e conservazione	10.500 t/anno x	85 ECU/t =	892.500 ECU	sgombri congelamento	7.000 t/anno x	45 ECU/t =	315.000 ECU	Guiana gamberetti pesca industriale	3.500 t/anno x	865 ECU/t =	3.027.500 ECU	pesca artigianale	500 t/anno x	930 ECU/t =	465.000 ECU	TOTALE			8.482.500 ECU
Azzorre/Madera	15.000 t/anno X	155 ECU/t =	2.325.000 ECU																															
Canarie tonno fresco	10.400 t/anno X	125 ECU/t =	1.300.000 ECU																															
congelato	3.500 t/anno x	45 ECU/t =	157.500 ECU																															
sardine e conservazione	10.500 t/anno x	85 ECU/t =	892.500 ECU																															
sgombri congelamento	7.000 t/anno x	45 ECU/t =	315.000 ECU																															
Guiana gamberetti pesca industriale	3.500 t/anno x	865 ECU/t =	3.027.500 ECU																															
pesca artigianale	500 t/anno x	930 ECU/t =	465.000 ECU																															
TOTALE			8.482.500 ECU																															
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE																																		
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE																																		
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	NO																																	
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI FUTURI	SI																																	
OSSERVAZIONI: Gli stanziamenti necessari sono previsti nella lettera rettificativa al PPB 1995 (8 Mio di ECU al capitolo B0-40).																																		

ISSN 0254-1505

COM(94) 473 def.

DOCUMENTI

IT

13 03

N. di catalogo : CB-CO-94-498-IT-C

ISBN 92-77-81562-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo